

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../18680/2008

OGGETTO: COMUNE DI FELETTO - VII[^] VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della VII[^] Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Feletto, con deliberazione C.C. n. 51 del 12/12/2007, trasmesso alla Provincia il 21/01/2008, (pervenuto il 22/01/08) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n.016/2008)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare la VII[^] Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 51 del 12/12/2007 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della VII[^] Variante Parziale al Piano, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, al fine di “... rendere il P.R.G.C. vigente, più coerente e funzionale con il tessuto edilizio esistente, nonché uniformare ... le N.T.A. ... consentendone univoca interpretazione ...” propone le seguenti modifiche cartografiche e normative:

- 1) integrazione dell'art. 25 delle N.T.A. relativo alle aree “CS - Centro Storico” con i tipi di intervento di *ristrutturazione edilizia A e B*;
- 2) perimetrazione di un'area “RR - recupero materiali provenienti da scavi e demolizioni non pericolosi” ed integrazione delle N.T.A con l'art. 40bis;
- 3) integrazione del testo dell'art. 44 delle Norme, con la possibilità di destinare le fasce di rispetto a parcheggio sia pubblico che privato;
- 4) eliminazione del vincolo per l'attuazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi dell'estensione a tutta la superficie interessata nelle aree di *nuovo impianto “RN”* (art. 30 N.T.A.);

- 5) estensione all'area "CD5 - commerciale, direzionale, artigianale ..." delle destinazioni d'uso "RE - sedi di enti, associazioni culturali, sindacati ecc", "TE - ristoranti, bar ..." e "PA - attività produttive, non nocive e rumorose";
- 6) integrazione all'art. 37 delle N.T.A. della possibilità nelle aree di uso agricolo "A" di realizzare manufatti in legno per il deposito attrezzi di dimensioni definite e relativa distanza dai confini;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla VII^a Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Feletto, con deliberazione C.C. n. 51 del 12/12/2007, le seguenti osservazioni:
 - a) la Variante in esame, pur costituita a livello di documentazione, dall'atto di adozione e da alcuni elaborati tecnici, non risponde ai requisiti formali e sostanziali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale. In particolare, la "Relazione Illustrativa" riporta le modifiche in maniera sintetica e senza alcun parametro dimensionale, rendendo difficoltosa l'interpretazione delle stesse; non è allegato alcuno stralcio cartografico indicante la localizzazione delle variazioni apportate; si ricorda che non è opportuno adottare documentazione come la sopradescritta, poiché si impedisce, di fatto, una esauriente lettura della variante; la stessa deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
 - b) con riferimento a quanto sopra inoltre, si ricorda che la Variante Parziale, deve rispettare i parametri definiti dall'articolo 17 L.R. 56/77, per quanto attiene le

modifiche alle aree a servizi e alle aree per attività economiche, tenendo conto delle quantità già utilizzate in occasione di precedenti Varianti Parziali;

- c) con riferimento all'introduzione generalizzata all'intero Centro Storico, dell'intervento di ristrutturazione A e B di cui alla *modifica 1*, valuti l'Amministrazione Comunale se l'applicazione della stessa disattenda:
- il dettato dell'articolo 24 L.R. 56/77 "*Norme generali per i beni culturali ambientali*", secondo il quale è stato individuato dal Piano vigente il perimetro del Centro Storico ed i tipi di intervento previsti per la tutela degli immobili esistenti;
 - gli aspetti di tutela dei beni-storico culturali e la qualificazione del sistema insediativo, come propugnato dal Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.), il quale individua Feletto, quale centro di *tipo C*, di *media rilevanza*;
- d) con riferimento alla lettera che precede inoltre, l'intervento di *ristrutturazione*, può consentire l'aumento della superficie edificata, condizione che potrebbe configurare incremento di capacità insediativa residenziale; si ricorda che tale incremento è ammesso con Variante Parziale esclusivamente in presenza di capacità residenziale esaurita;
- e) con riferimento, inoltre, alla generalizzata estensione alle aree agricole dell'ammissibilità di realizzazione di manufatti per il deposito attrezzi, si ricorda che tale modifica può contribuire a compromettere porzioni di suolo, in un contesto già particolarmente dispersivo e sfrangiato;
- f) per quanto attiene l'integrazione dell'art. 44 delle N.T.A. (*modifica 3*), si ricorda che l'art. 27 L.R. 56/77 "*Fasce e zone di rispetto*" esplicita in maniera puntuale l'utilizzo di dette fasce non prevedendo il parcheggio privato; verifichi pertanto l'Amministrazione, la corretta applicazione della norma;
- g) con riferimento alla "*modifica 4*", si rileva che l'eccessivo frazionamento della superficie degli strumenti esecutivi può far venir meno la natura stessa dello strumento, che coordina lo sviluppo del territorio con la realizzazione dei servizi e delle opere infrastrutturali; l'applicazione generalizzata della norma, a tutte le aree di nuovo impianto previste dal Piano, può comportare la modifica dei principi informatori dello stesso;
- h) si rileva che al Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto non risultano allegati studi ed approfondimenti sulla valutazione del rischio idrogeologico, in particolare per l'area "*RR*" posta ai margini di un corso d'acqua. Si ricorda che tali elaborati sono espressamente previsti dalla Circolare Presidente Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa che recita "... *si ritiene necessario che le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77*";
- i) alla luce delle numerose osservazioni che precedono, si segnala all'Amministrazione Comunale, con spirito collaborativo, finalizzato ad indicare una corretta gestione del territorio attraverso l'applicazione delle normative vigenti, quanto previsto dalla Circolare P.G. Regione Piemonte del 5 agosto 1998, n. 12/PET "*Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41*" (B.U.R. 12/08/1998, n. 32) e precisamente "... *l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze*

anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione ... Le Amministrazioni Comunali dovranno quindi valutare attentamente se le varianti che intendono approvare producano effetti tali da incidere sull'impianto strutturale del Piano...";

- j) si segnala, infine, che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41; tale dichiarazione dovrà essere riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
2. **dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Feletto la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,